

GIOVEDÌ 8 DICEMBRE 1966

### SEDUTE DELLE COMMISSIONI

#### FINANZE E TESORO (5<sup>a</sup>)

*Presidenza del Presidente*  
BERTONE

*Intervengono i Sottosegretari di Stato per il tesoro Agrimi e per il lavoro e la previdenza sociale Calvi.*

*La seduta ha inizio alle ore 16.*

#### IN SEDE REFERENTE

« Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, concernente ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica nei territori colpiti dalle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1966 » (1933).  
(Seguito e conclusione dell'esame).

Si riprende l'esame degli articoli del decreto.

Data la presenza del sottosegretario Calvi, la Commissione, accantonato l'esame degli articoli dal 48 al 54, inizia la discussione delle disposizioni in materia previdenziale.

Il relatore, senatore Trabucchi, riferisce ampiamente sull'articolo 55 ed illustra lo emendamento che il Gruppo comunista ha

presentato al primo comma: tale emendamento mira a portare ad un anno la durata della sospensione della riscossione dei contributi per l'assicurazione contro le malattie e per l'invalidità e la vecchiaia degli artigiani e dei commercianti.

Per i senatori Martinelli, Pirastu, Bernani, Gigliotti e Maccarrone, ove non fosse possibile accogliere *in toto* l'emendamento presentato dal Gruppo comunista, sarebbe almeno opportuno concedere agli interessati una sospensione di sei mesi.

Il senatore Maier, il relatore e il presidente Bertone stimano invece preferibile sospendere la riscossione delle rate di dicembre 1966 e febbraio 1967, fissando peraltro l'epoca del recupero dei ratei stessi nelle bimestralità dell'agosto e dell'ottobre 1967.

I sottosegretari Calvi e Agrimi si dichiarano perplessi sull'opportunità di emendare il primo comma, anche nei limiti proposti dagli ultimi oratori.

Infine la Commissione approva l'articolo 55 nella seguente formulazione: « Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 11, commi terzo e quarto, della legge 21 luglio 1960, n. 739, sostituito dall'articolo 5 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, in tutti i ter-

ritori indicati nei decreti del Presidente della Repubblica, emanati o da emanarsi a norma dell'articolo 1 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, è concessa la sospensione della riscossione delle rate di dicembre 1966 e di febbraio 1967 dei ruoli esattoriali concernenti i contributi dovuti per l'assicurazione contro le malattie e per l'assicurazione per la invalidità e la vecchiaia e per l'ENAOLI dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali.

Salvo quanto disposto dal successivo articolo 56, l'importo delle rate sospese dei ruoli anzidetti è riscosso cumulativamente con le rate di agosto e di ottobre 1967 riguardanti gli stessi contributi ».

Nel nuovo testo, risulta accolto un emendamento aggiuntivo presentato dal Governo e tendente ad includere, tra i contributi menzionati, anche quello per l'ENAOLI. Un emendamento aggiuntivo presentato, al primo comma, dai senatori Salari ed altri e tendente ad includere tra i beneficiari i coltivatori diretti, i coloni ed i mezzadri è invece ritirato, in conseguenza degli affidamenti, forniti dal Governo, di provvedere in via amministrativa; altro emendamento aggiuntivo al primo comma, presentato dal Gruppo comunista e tendente ad includere tra i beneficiari della sospensione anche i piccoli imprenditori industriali, sarà eventualmente ripresentato in Assemblea, avendo i presentatori rinunciato a discuterlo in sede di Commissione.

Successivamente, il senatore Gianquinto rileva che l'articolo 4, lettera *d*) del testo approvato dalla Commissione, esclude dai benefici previsti alcune opere di difesa del comune di Venezia.

Il senatore Fortunati ritiene che la lettera *b*) dello stesso articolo contenga provvidenze che possono essere estese anche alle opere cui il senatore Gianquinto ha fatto cenno: quest'ultimo, peraltro, si riserva di approfondire lo studio della questione, alla luce dei dati forniti dal senatore Fortunati; eventualmente, chiederà all'Assemblea di modificare il testo dell'articolo 4 nel senso da lui indicato.

Il senatore Maier prende quindi la parola, rilevando a sua volta un'inesattezza nella formulazione della lettera *c*) dell'arti-

colo 1 nel testo approvato: la Commissione ritiene fondato il rilievo e decide di modificare la lettera *c*) nel senso proposto dal senatore Maier.

Si apre quindi un ampio dibattito sull'articolo 56 del decreto-legge.

Al termine della discussione, nella quale intervengono il relatore, senatore Trabucchi, i senatori Angelilli e Salari, il presidente Bertone e i sottosegretari Agrimi e Calvi, l'articolo 56 è approvato con due emendamenti aggiuntivi: il primo, presentato dal Governo, include il contributo dovuto per l'ENAOLI tra quelli che i beneficiari della norma non sono tenuti a pagare; il secondo, presentato dai senatori Salari ed altri, e che si articolava in origine su due commi, è approvato in un testo che consta di un unico comma (la cui formulazione è suggerita dal sottosegretario Calvi): in esso si stabilisce che le quote dei contributi per l'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia dei coltivatori diretti, degli artigiani e degli esercenti le attività commerciali, che formano oggetto di esonero, ai sensi del primo comma, sono accreditati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale a favore dei rispettivi assicurati alle scadenze delle relative rate esattoriali in cui opera l'esonero. Analoga norma (con riserva di collocazione in sede di coordinamento) viene adottata in favore dei danneggiati della catastrofe del Vajont.

Il senatore Angelilli (che con i senatori Salari, Conti e Angelo De Luca ha presentato un emendamento aggiuntivo tendente ad estendere l'esonero ai contributi dovuti dalle cooperative per le stesse assicurazioni dei propri soci) dichiara che riproporrà la modificazione all'Assemblea.

L'articolo 57 viene quindi approvato con un unico emendamento (presentato dai senatori Salari ed altri e dal Gruppo comunista) che porta il termine per la presentazione della domanda di esonero da 30 a 90 giorni dalla data del decreto-legge.

Si inizia quindi l'esame dell'articolo 58.

Il relatore, senatore Trabucchi, e il presidente Bertone affermano che, anche lasciando immutata l'indicazione della spesa nel primo comma, il Governo, in caso di necessità, non mancherà di intervenire con opportune integrazioni: dopo una precisa-

zione del sottosegretario Agrimi, il senatore Maccarrone, a nome del Gruppo comunista, si riserva di riproporre in Assemblea gli emendamenti presentati, che tendono a modificare in aumento il contributo dello Stato alle casse mutue e gestioni previdenziali considerate nell'articolo.

Infine l'articolo 58 è approvato con un unico emendamento (presentato dal Governo) in virtù del quale il conguaglio indicato nel primo comma dovrà effettuarsi entro il 31 dicembre anzichè entro il 30 giugno 1967. Un emendamento aggiuntivo — 58-bis — presentato dai senatori Salari ed altri, verrà sottoposto, eventualmente in una diversa formulazione, alla deliberazione dell'Assemblea, essendosi la Commissione pronunciata favorevolmente, in linea di massima, sul principio ispiratore della modificazione.

Viene quindi in esame l'articolo 59. Dopo breve dibattito, respinto un emendamento presentato dal Gruppo comunista e tendente ad allargare l'indicazione degli Enti pubblici a cui affidare in gestione gli speciali cantieri di lavoro e di rimboschimento, l'articolo è approvato nel testo governativo.

Sull'articolo 60 sorge poi un'animata discussione: i senatori Pirastu e Bertoli insistono affinché l'assegno di lire 1.000, indicato nel primo comma, sia sostituito con altro, pari al salario medio provinciale della categoria corrispondente all'attività svolta, integrato dagli eventuali assegni familiari.

Dal canto suo, il senatore Bermanni ricorda che la 10<sup>a</sup> Commissione, nel suo parere, ha espresso l'avviso che la retribuzione da corrispondere ai lavoratori dei cantieri dovrebbe essere almeno corrispondente ai salari minimi in vigore localmente.

I sottosegretari Agrimi e Calvi osservano che il riferimento auspicato dai precedenti oratori non può essere precisato convenientemente e che, comunque, il maggior onere derivante dall'approvazione della norma non potrebbe trovare adeguata copertura.

Infine la Commissione — dopo che il senatore Martinelli ha proposto di portare a 1.200 lire l'assegno di cui sopra — aderendo alla richiesta del sottosegretario Calvi, approva l'articolo 60 indicando in 1.100 lire la misura dell'assegno medesimo.

Successivamente, approvato l'articolo 61 senza alcuna modificazione, si passa ad esa-

minare l'articolo 62: ad esso il senatore Maier presenta un articolo aggiuntivo, tendente ad autorizzare la Gescal a deliberare l'acquisto di immobili per abitazione.

Il relatore, senatore Trabucchi, dichiara che l'emendamento in parola dovrebbe trovare diversa collocazione, mentre il sottosegretario Calvi afferma che il Governo non è favorevole alla modificazione proposta, che innova profondamente sull'ordinamento vigente.

Infine, avendo il senatore Maier dichiarato di non insistere nell'emendamento, riservandosi di proporlo ancora in Assemblea, la Commissione approva l'articolo nel testo originario.

Anche sull'articolo 63 si svolge un'ampia discussione. I senatori Fortunati e Maccarrone sostengono la necessità di sopprimere l'articolo, il quale, recando un'ulteriore proroga delle disposizioni sui massimali contributivi per gli assegni familiari, emanate in un particolare momento dell'economia nazionale e poi perpetuatesi troppo a lungo, si traduce in un notevole danno per i lavoratori ed in un forte vantaggio per tutto il sistema produttivo.

Dopo che il sottosegretario Agrimi ha ricordato che il Governo ha preso formale impegno di riordinare al più presto il settore e dopo che il relatore, senatore Trabucchi, ha sottolineato che non sembra ancora giunto il momento di sopprimere i massimali in questione, la Commissione approva l'articolo 63 senza alcuna modificazione.

Esaurite le disposizioni in materia previdenziale, si torna ad esaminare gli articoli accantonati.

Il senatore Fortunati, dopo aver fatto una dichiarazione preliminare concernente gli articoli 48 e 49, aggiunge, in particolare, che i poteri discrezionali attribuiti al Ministro dell'interno dall'articolo 48 gli appaiono del tutto ingiustificati.

Il relatore, senatore Trabucchi, illustra poi un emendamento sostitutivo dell'intero articolo, presentato dal Gruppo comunista, e tendente ad aumentare la spesa autorizzata da 5 a 20 miliardi di lire; l'assegnazione dovrebbe integrare in via straordinaria i bilanci degli Enti comunali di assistenza.

Il relatore, pur dichiarandosi, nella sostanza, favorevole a qualsiasi aumento di erogazione, ritiene che non sia possibile re-

perire la copertura per l'assegnazione in parola. L'emendamento, al quale il sottosegretario Agrimi si dichiara contrario, non è accolto; e l'articolo 48 è approvato nel testo proposto dal Governo. Il senatore Pirastu dichiara di non insistere su un articolo aggiuntivo 48-*bis* presentato dal Gruppo comunista, concernente una sovvenzione straordinaria agli enti civili di assistenza.

Sempre nel testo originario sono poi approvati gli articoli 49 e 50 del decreto-legge.

La Commissione esamina quindi, in sede di trattazione dell'articolo 51 del decreto-legge, un comma aggiuntivo proposto dal Governo, nel quale è stabilito che per l'esecuzione dei lavori in economia relativi al ripristino del patrimonio archivistico dello Stato danneggiato dagli eventi calamitosi dell'autunno 1966, non è richiesto il parere del Consiglio di Stato.

Dopo un intervento del relatore Trabucchi l'emendamento — e con esso l'intero articolo — viene approvato, con riserva di coordinamento con le altre disposizioni già sancite ai fini della sospensione dei controlli preventivi.

Sull'articolo 52 si apre poi un'ampia discussione. Vengono esaminati un emendamento del senatore Maier relativo alle minori entrate delle province e dei comuni danneggiati, dipendenti dalle imposte di consumo, e, abbinato ad esso, un emendamento del Governo attinente al contributo speciale da devolversi alle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo. Intervengono il presidente Bertone, il senatore Bertoli, il senatore Fortunati ed il relatore Trabucchi, quest'ultimo favorevole ad entrambi gli emendamenti, i quali infine vengono approvati dalla Commissione in un testo coordinato suggerito dal senatore Bonacina, con il parere contrario del sottosegretario Agrimi in ordine alla parte afferente alle imposte di consumo.

Con tali emendamenti è approvato l'articolo 52.

Quindi viene affrontato l'esame del capo del decreto-legge relativo al ripristino degli immobili ed alla ricostituzione delle scorte dell'amministrazione della Difesa. La Commissione esamina congiuntamente tre emendamenti. Il primo, proposto dal Governo, sostituisce la prima parte del primo com-

ma; il secondo, pure del Governo, tende ad aggiungere un articolo 64-*bis*; il terzo, del relatore Trabucchi, propone l'introduzione di un articolo 64-*ter*.

Dopo un'ampia discussione, alla quale prendono parte il relatore Trabucchi e i senatori Bertoli, Fortunati, Martinelli, Maier ed il presidente Bertone, l'articolo 64 viene approvato con la sostituzione della prima parte del primo comma con il seguente testo: « In relazione agli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1, è autorizzata la spesa di lire 6.840 milioni da iscriversi nello stato di previsione del Ministero della difesa, in ragione di lire 1.840 milioni per l'anno finanziario 1966 e di lire 5 miliardi per l'anno finanziario 1967, per ».

Quindi vengono approvati l'articolo 64-*bis*, che autorizza la spesa di lire 100 milioni, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno 1966, per provvedere alla riparazione ed all'adattamento di caserme della Guardia di finanza danneggiate, alla ricostituzione di mezzi e scorte di materiali, nonché alla riparazione degli automezzi, dei natanti e degli aeromobili, in dotazione al Corpo, impiegati nelle operazioni di soccorso; nonché l'articolo 64-*ter*, che autorizza la spesa di lire 60 milioni, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1966, per provvedere alla riparazione ed all'adattamento di alloggi del Corpo forestale dello Stato danneggiati, alla ricostituzione di mezzi e scorte di materiali, nonché alla riparazione degli automezzi in dotazione al Corpo, impiegati nelle operazioni di soccorso.

In dipendenza di tali modifiche, al titolo che precede l'articolo 64 vengono aggiunte le seguenti parole: « della Guardia di finanza e del Corpo forestale dello Stato ».

Senza discussione vengono approvati quindi gli articoli 65, 66 e 67 del decreto-legge; questo ultimo, con la sostituzione, proposta dal senatore Trabucchi, delle parole: « dei Tribunali », con le altre: « degli uffici giudiziari ».

Del pari senza discussione sono approvati gli articoli 68, 69 e 70.

All'articolo 71 viene accolto un emendamento del Gruppo comunista, tendente ad aggiungere, nel primo comma, dopo le parole:

« attrezzature da pesca », le altre: « a bordo ed a terra ». Sempre sullo stesso articolo il senatore Maccarrone annuncia di ritirare un emendamento presentato dal Gruppo comunista — che si riserva di ripresentare in Assemblea — tendente a sostituire la parola: « contributi » con l'altra: « indennizzi ». Un altro emendamento del Gruppo comunista, volto a sostituire, al secondo comma, la cifra di 500 milioni con l'altra di 1 miliardo e 500 milioni viene accantonato, con riserva di accertamento della relativa copertura.

Il relatore Trabucchi annuncia di ritirare, con riserva di ripresentarlo eventualmente in Aula, un emendamento al primo comma, da lui proposto insieme con il senatore Angelo De Luca, tendente ad aggiungere dopo le parole: « pescatori », le altre: « anche di acque interne ».

Vengono altresì accantonati, con riserva di accertamenti relativi alla copertura, un emendamento aggiuntivo di un nuovo comma, presentato dai senatori Angelilli, Salari ed altri, che autorizza la spesa di 300 milioni per la concessione di contributi ai pescatori ed alle loro cooperative, ed un emendamento del Gruppo comunista, sostitutivo del secondo comma con il seguente: « In attesa della definizione dell'indennizzo, possono essere corrisposte anticipazioni fino all'importo di lire 1 milione ».

Sull'articolo 72, dopo che è stato approvato il primo comma, la Commissione accoglie, col parere favorevole del sottosegretario Agrimi, un emendamento del Gruppo comunista sostitutivo delle ultime due righe del secondo comma con le seguenti: « ripartite alla concessione dei mutui per finanziare la ricostruzione e la riparazione di natanti ed impianti, di reti ed attrezzature a terra ed a bordo, distrutti, danneggiati o perduti ». Tale emendamento assorbe due altri emendamenti, sulla stessa materia, del senatore Zannini e del Governo.

L'articolo 72 è quindi approvato con la modifica accennata.

Per ragioni di copertura, dopo un intervento del relatore Trabucchi, su richiesta del sottosegretario Agrimi, viene accantonato un articolo 72-bis proposto dai senatori Angelilli, Salari ed altri, con cui il Ministro dell'agricoltura è autorizzato a stanziare, ri-

spettivamente negli esercizi 1966, 1967 e 1968, la somma di lire 150 milioni a beneficio dei pescatori e delle loro cooperative danneggiate.

Successivamente, senza discussione, vengono approvati gli articoli 73, 74, 75 e 76.

In sede di esame dell'articolo 77, si svolge un ampio dibattito sull'emendamento aggiuntivo proposto al primo comma dal senatore Maier, tendente ad includere, fra le istituzioni ivi indicate, anche gli istituti di assistenza per il ricovero delle persone anziane.

Il sottosegretario Agrimi osserva che siffatti istituti non possono qualificarsi come medico-ospedalieri, e come tali non sono di competenza del settore sanitario. Dopo interventi del relatore Trabucchi, del senatore Martinelli e del proponente, si decide di non introdurre l'emendamento, con riserva di riesaminare il problema in Assemblea.

Infine l'articolo 77 viene approvato con l'aggiunta di un nuovo comma proposto dal Governo, per il quale i medici ed i veterinari provinciali sono autorizzati a corrispondere i contributi con ordinativi di pagamento tratti sui fondi anticipati con ordini di accreditamento dell'importo di 50 milioni, che il Ministero della sanità viene autorizzato ad emettere.

Il successivo articolo 78 è poi approvato in un nuovo testo proposto dal Governo, che autorizza le seguenti spese: 150 milioni per far fronte alle esigenze straordinarie della tutela della salute pubblica e della profilassi delle malattie infettive e diffusive degli animali; 150 milioni per contributi ad Enti pubblici che svolgono interventi nei settori sopraindicati; 100 milioni ai Comuni per ripristino e operazioni straordinarie di disinfezione dei pubblici mattatoi e di altre opere igieniche di interesse veterinario.

Senza discussione viene quindi approvato l'articolo 79.

In tema di disposizioni finanziarie il senatore Vecellio propone l'esenzione dall'imposta generale sull'entrata, per l'anno 1967, relativa al materiale legnoso ricavato da alberi abbattuti o danneggiati nelle alluvioni dell'autunno 1966. Il senatore Trabucchi riconosce la necessità di tale esenzione, essendo l'IGE corrisposta, nell'ipotesi considerata, sul volume e non sul valore. Dopo che il sena-

tore Bonacina ha manifestato le sue riserve sull'emendamento ed il sottosegretario Agrimi ha espresso parere negativo, trattandosi di esenzione da un'imposta che il decreto-legge non prende per altro verso in considerazione, su proposta del senatore Lo Giudice, viene dato mandato al relatore di approfondire il problema e formulare un emendamento, da presentare all'Assemblea, per raggiungere gli scopi indicati dal senatore Vecellio.

La Commissione — su proposta del senatore Fortunati — dopo l'avviso conforme espresso dal relatore, decide la soppressione dell'articolo 88, ritenendolo incompatibile con talune modificazioni già approvate.

Viene successivamente esaminato un articolo aggiuntivo 88-bis, proposto dal Governo, che stabilisce che le provvidenze previste dal decreto si applicano anche nei territori della Regione Trentino-Alto Adige colpiti dall'alluvione dell'agosto del 1966.

Dopo una dichiarazione favorevole del relatore, su proposta del senatore Bonacina, la Commissione stabilisce di collocare tale emendamento come articolo 2 del disegno di legge di conversione.

La Commissione esamina, quindi, un articolo aggiuntivo 88-quater, proposto dalla 1ª Commissione, il quale introdurrebbe specifiche sanzioni per chiunque attesti il falso nella domanda per la concessione di esenzioni fiscali, di contributi e di altri interventi. Dopo dichiarazioni dei senatori Fortunati, Martinelli, Gigliotti, Salerni, Bonacina e Salari e del relatore Trabucchi, la Commissione decide di respingere l'emendamento, ritenendo opportuno non introdurre nel convertendo decreto sanzioni diverse da quelle previste dal Codice penale.

Viene affrontato, poi, l'esame di un articolo aggiuntivo 88-ter, proposto dai senatori Berlanda e Rosati, il quale stabilisce che sugli stanziamenti autorizzati dal decreto i Ministri debbano assegnare annualmente alle Regioni o province a statuto speciale, nei cui territori si siano verificati gli eventi calamitosi, una quota parte degli stanziamenti medesimi, in relazione alle materie in cui tali enti hanno competenza legislativa.

A tale emendamento sono anche collegati un emendamento aggiuntivo dei se-

natori comunisti ed un articolo 88-quinquies, proposto dai senatori Rosati ed altri.

Dopo un'illustrazione introduttiva del relatore, che sottolinea la rilevanza dei problemi giuridici sollevati dall'emendamento stesso, si svolge un ampio dibattito.

Il senatore Bonacina richiama l'attenzione sul fatto che il Senato si è trovato già altre volte a decidere su problemi di tale natura, come ad esempio per il provvedimento concernente le aree depresse del Centro-nord. Il senatore Pirastu, dichiaratosi favorevole all'approvazione dell'emendamento, ricorda che in favore della Regione sarda è prevista l'assegnazione, da parte dello Stato, di una determinata aliquota degli stanziamenti del Piano verde. Il senatore Lo Giudice esprime l'avviso che sia opportuno — accettato dalla Commissione un determinato indirizzo — discutere più approfonditamente in Aula, al fine di pervenire ad una idonea formulazione dell'articolo aggiuntivo.

Il senatore Bonacina, intervenendo di nuovo, afferma che la Commissione potrebbe concordare sul principio contenuto nell'articolo 88-ter, rinviandone la formulazione definitiva al dibattito dinnanzi all'Assemblea; il senatore Martinelli ricorda che la Commissione deve pronunciarsi ora anche sugli articoli 12 e 46 del decreto, che erano stati in precedenza accantonati in quanto collegati con l'emendamento aggiuntivo proposto.

Il sottosegretario Agrimi dichiara che il Governo ritiene giuridicamente ineccepibile l'impostazione di principio contenuta nell'articolo 88-ter; peraltro, in considerazione dell'estrema delicatezza del problema e delle sue vaste implicazioni giuridico-costituzionali, concorda nel ritenere opportuno che in Assemblea si provveda alla definitiva formulazione dell'articolo stesso.

Dopo reiterati interventi dei senatori Lo Giudice, Fortunati, Bonacina, Maccarrone e Pirastu, del relatore e del sottosegretario Agrimi, la Commissione approva senza modificazioni l'articolo 12 e l'articolo 46 e dà mandato al relatore di prospettare all'Assemblea gli orientamenti e le risultanze del dibattito svoltosi sull'emendamento aggiuntivo 88-ter.

La Commissione affronta, quindi, l'esame del secondo comma dell'articolo 13, in pre-

cedenza accantonato, il quale consente, per i progetti di opere di conto dello Stato, redatti dagli Uffici del Genio civile per i lavori di cui agli articoli 1 e 2 del decreto, la corresponsione di una somma pari ad un quarto degli onorari stabiliti dalle tariffe vigenti relative alle prestazioni professionali degli ingegneri ed architetti, da ripartire tra il personale tecnico che abbia concorso alla progettazione ed alla direzione dei lavori.

Dopo interventi del relatore, del senatore Maier, del senatore Bonacina (presentatore di un emendamento volto ad estendere l'applicazione della norma in esame anche ai tecnici di altre Amministrazioni statali), il sottosegretario Agrimi dichiara di rimettersi alla decisione della Commissione per quanto concerne il mantenimento o la soppressione del secondo comma dell'articolo 13.

Infine la Commissione approva la proposta di soppressione del secondo comma dell'articolo 13, avanzata dal senatore Fortunati.

In seguito a tale decisione, rimangono preclusi gli emendamenti sostitutivi al secondo comma stesso, nonché un articolo aggiuntivo 53-*bis* proposto dai senatori Maier e Spigaroli.

Su un emendamento aggiuntivo all'articolo 13 proposto dal senatore Maier, con il quale il Ministro dei lavori pubblici verrebbe autorizzato a nominare una Commissione col compito di esaminare i problemi tecnici, economici, amministrativi e legislativi necessari per la sistemazione idraulica e di difesa del suolo del bacino del fiume Arno, prendono la parola, oltre al senatore proponente, che ne spiega le finalità, i senatori Fortunati e Maccarrone. Il senatore Fortunati esprime avviso contrario all'emendamento, che gli sembra non idoneo a risolvere il problema di cui trattasi; il senatore Maccarrone, pur concordando coi principi informativi dell'emendamento, dichiara di ritenere che la formulazione della norma proposta debba essere modificata.

Il senatore Maier ritira quindi l'emendamento stesso.

Il sottosegretario Agrimi dichiara, a questo punto, che il Governo rinuncia ai due articoli aggiuntivi 13-*quater* e 13-*quinqüies*.

La Commissione approva, quindi, l'articolo 25 (che era rimasto accantonato), con alcuni emendamenti che elevano la spesa globale autorizzata nel primo comma da 102,8 miliardi a 106,3 miliardi. Il sottosegretario Agrimi esprime, al riguardo, l'avviso contrario del Governo.

Dopo dichiarazioni in senso contrario del relatore e del Sottosegretario di Stato per il tesoro, il senatore Pirastu dichiara di non insistere per la votazione di un articolo aggiuntivo 27-*quater* e di un altro articolo aggiuntivo a firma del senatore Gaiani.

La Commissione, infine, decide di ripartire la disponibilità di un miliardo di lire derivante dalla soppressione dell'articolo 45 del decreto, destinando 500 milioni, per l'anno 1966, al fondo previsto dall'articolo 39 per il settore delle imprese artigiane, ed aumentando di 500 milioni l'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 71 per il settore della pesca.

Conseguentemente risultano respinti gli altri emendamenti all'articolo 71, comportanti aggravio di spese (che erano rimasti accantonati), un articolo 54-*bis* proposto dal senatore Maier e l'articolo 72-*bis* dei senatori Angelilli ed altri; l'articolo 71 viene definitivamente approvato, con le modificazioni già accolte.

Il senatore Angelilli esprime l'avviso che lo stanziamento supplementare per il settore della pesca avrebbe dovuto essere suddiviso tra il settore della pesca marittima e quello della pesca nelle acque interne, come ritiene sia stato negli intendimenti della Commissione.

La Commissione, a conclusione dell'ampio dibattito, dà infine mandato al relatore di presentare all'Assemblea la relazione e il testo modificato, coi necessari coordinamenti formali.

*La seduta termina alle ore 21,25.*

*Licenziato per la stampa  
dall'Ufficio delle Commissioni parlamentari alle ore 19,30*